

BREVE GUIDA















PMI INNOVATIVE



APRILE 2016



Indice

	Imprese e Innovazione		
	Agevolazioni e misure di sostegno		
	Fondo di garanzia per le PMI		
	Certificazione del bilancio		
	Stock option e work for equity		
	Altre misure a supporto delle PMI		
		Cosa significa PMI innovativa	
		Registro delle PMI innovative	
		Equity crowdfunding	
		Agevolazioni fiscali per chi investe	
		Piattaforma #ItalyFrontiers	
		FAQ	

Imprese e Innovazione

Tra gli interventi legislativi effettuati in Italia negli ultimi anni, anche con l'obiettivo di sostenere l'attività delle PMI e di stimolare la ripresa economica, si segnalano in particolare:

- ▶ il «**Decreto Crescita 2.0**» (dl 18 ottobre **2012**, n.179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n.221) contenente misure riguardanti:
 - ▶▶ la nascita e lo sviluppo delle c.d. **start-up innovative** (artt.25-32), prevedendo per questa tipologia di imprese un importante insieme di agevolazioni;
 - ▶▶ il rafforzamento dei confidi (art.36);
- ▶ il «**Decreto Destinazione Italia**» (dl 23 dicembre **2013**, n.145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n.9) che contiene:
 - ▶▶ la riforma della disciplina sull'autoimprenditorialità, prevedendo la concessione di mutui agevolati per gli investimenti delle PMI composte in particolare da giovani e da donne (art.2);
 - ▶▶ il credito d'imposta per l'attività di ricerca e sviluppo (art.3);
 - ▶▶ misure per favorire l'internazionalizzazione e la digitalizzazione (artt.5-6);
 - ▶▶ disposizioni finalizzate a facilitare l'emissione di titoli di debito (mini-bond) da parte delle PMI (art.12);
- ▶ il «**Decreto competitività**» (dl 24 giugno **2014**, n.91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n.116) che contiene:
 - ▶▶ la previsione di un credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi (art.18);
 - ▶▶ modifiche alla disciplina ACE - aiuto crescita economica (art.19);
 - ▶▶ la semplificazione delle procedure per la quotazione delle imprese (art.20) e per l'emissione di obbligazioni societarie (art.21);
 - ▶▶ disposizioni finalizzate a facilitare l'accesso al credito da parte delle imprese (art.22);



- ▶ la «**Legge di Stabilità per il 2015**» (legge 23 dicembre **2014**, n.190) con la quale:
 - ▶ viene rinnovata la disciplina del credito d'imposta per ricerca e sviluppo (art.1, comma 35);
 - ▶ viene introdotto il c.d. "Patent Box", un regime opzionale di tassazione agevolata per i redditi derivanti dall'utilizzo di beni immateriali come brevetti industriali e marchi (art.1, commi 37-45);
- ▶ il «**Decreto Investment Compact**» (dl 24 gennaio **2015**, n.3, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n.33) che contiene misure riguardanti:
 - ▶ definizione e sviluppo delle c.d. **PMI innovative** (art.4) cui vengono assegnate buona parte delle misure agevolative già previste a beneficio delle start-up innovative;
 - ▶ modifiche alla disciplina del "Patent Box" (art.5);
 - ▶ potenziamento del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI (art.8-bis).

Il percorso legislativo sopra riportato evidenzia la volontà di costruire una **politica industriale basata sull'innovazione**.

Avviato a fine 2012 con il Decreto Crescita 2.0, l'intervento legislativo ha successivamente esteso, con il Decreto Investment Compact, buona parte delle misure di sostegno previste per le start-up innovative ad una platea di imprese potenzialmente molto ampia, le PMI innovative, cui è assegnato un insieme di agevolazioni riguardante diversi aspetti della vita aziendale, e ciò indipendentemente dalla data di costituzione, dai contenuti dell'oggetto sociale e dal livello di maturazione del *business*.

Una *policy*, pertanto, che «*recepindo le indicazioni provenienti dalla dottrina economica internazionale, compatta nell'attribuire all'innovazione tecnologica un effetto decisivo sui livelli di produttività e competitività e sui processi di creazione dell'occupazione, e proponendosi di sostenere in modo ancora più massiccio e pervasivo la propagazione di innovazioni di tipo tecnologico all'interno del tessuto produttivo nazionale*» ha «*inteso non solo **agevolare la fase di partenza** ma anche **accelerare il rafforzamento e la crescita dimensionale** delle imprese caratterizzate da una forte dotazione tecnologica*»*.

L'INNOVAZIONE

COME FATTORE DI CRESCITA

* Ministero dello Sviluppo Economico - "Scheda di sintesi della policy a sostegno delle PMI innovative" del 25 febbraio 2016

Cosa significa PMI innovativa

È PMI innovativa un'impresa che è iscritta nella **sezione speciale** del Registro delle Imprese, avendo le seguenti caratteristiche:

È una PMI

ai sensi della disciplina comunitaria*

- ▶ impiega meno di 250 persone;
- ▶ rispetta almeno uno dei seguenti limiti:
 - ▶ fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro;
 - ▶ totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

- ▶ è una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa;
- ▶ è residente in Italia o in un Paese UE, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia;
- ▶ ha conseguito la certificazione dell'ultimo bilancio e dell'eventuale bilancio consolidato;
- ▶ non ha azioni quotate su un mercato regolamentato;
- ▶ non è iscritta al registro delle start-up innovative;
- ▶ possiede almeno due tra i seguenti requisiti:

Possiede i seguenti requisiti

- ▶ le spese in ricerca e sviluppo (R&S) sono uguali o superiori al 3% del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione;
- ▶ impiega come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore a 1/5 della forza lavoro complessiva, personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca ovvero, in percentuale uguale o superiore a 1/3 della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale;
- ▶ titolare, anche come depositaria o licenziataria, di almeno una privativa industriale relativa a un'invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico per il software della SIAE, purché tale privativa sia direttamente afferente all'oggetto sociale e all'attività d'impresa.

*Raccomandazione della Commissione Europea del 6 maggio 2003, n.2003/361/CE.

Agevolazioni e misure di sostegno

Costi

Esonero dall'imposta di bollo: le PMI innovative sono esonerate dal pagamento dell'imposta di bollo dovuta per l'iscrizione nel Registro delle Imprese delle Camere di Commercio.

Possibilità di creare categorie di quote dotate di particolari diritti:

le PMI innovative costituite nella forma della società a responsabilità limitata possono prevedere la creazione di categorie di quote fornite di diritti differenziati e, fermo restando il rispetto del dettato normativo, ma comunque in deroga all'art.2468, commi 2 e 3 del cod. civ., determinarne liberamente il contenuto. È anche possibile, derogando all'art.2479 del cod. civ., creare quote che non attribuiscano diritti di voto o che li attribuiscano non proporzionalmente alla partecipazione detenuta dal socio o, ancora, diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di determinate situazioni.

Remunerazione attraverso strumenti di partecipazione al capitale: la PMI innovativa può remunerare i propri collaboratori con strumenti di partecipazione al capitale sociale (come le **stock option**) e i fornitori di servizi esterni attraverso schemi di **work for equity**.

Governance

Gestione

Deroga alla disciplina delle perdite: viene disposta l'estensione di dodici mesi del periodo per il rinvio a nuovo delle perdite di esercizio civilistiche e vengono disapplicate le norme civilistiche in ordine alla sussistenza delle cause di scioglimento per riduzione o perdita del capitale sociale.

Deroga alla disciplina sulle società di comodo e sulle società in perdita sistematica: le PMI innovative non sono soggette alla disciplina delle società di comodo (ex art.30 della legge 23 dicembre 1994, n.724) e delle società in perdita sistematica (di cui all'art.2, commi da 36-decies a 36-duodecies del dl 13 agosto 2011, n.138).





Agevolazioni e misure di sostegno

Incentivi

Incentivi fiscali per chi investe in PMI innovative sia che si tratti di persone fisiche (**detrazione Irpef del 19%** dell'investimento fino a un massimo investito pari a 500 mila euro) che di persone giuridiche (**deduzione dall'imponibile Ires del 20%** dell'investimento fino a un massimo investito pari a 1,8 milioni di euro). Gli incentivi valgono sia in caso di investimenti diretti, sia in caso di investimenti indiretti per il tramite di OICR (organismi di investimento collettivo del risparmio) o di altre società che investono prevalentemente in start-up e PMI innovative.

Ricorso all'equity crowdfunding: le PMI innovative, al pari delle start-up innovative, possono offrire, attraverso **portali on line** autorizzati dalla Consob, i propri strumenti finanziari per raccogliere **capitale di rischio**.

Accesso al Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese: le PMI innovative possono accedere **gratuitamente**, in **via prioritaria** e secondo modalità semplificate, alla garanzia sul credito bancario concessa dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.

Capitali

Internazionalizzazione

Sostegno nel processo di internazionalizzazione da parte dell'ICE che include: assistenza in materia normativa, societaria, fiscale, immobiliare, contrattualistica, creditizia, ospitalità a titolo gratuito alle principali fiere e manifestazioni internazionali e attività volte a favorire l'incontro delle PMI innovative con investitori potenziali.



Registro delle PMI innovative

Per le PMI innovative è istituita una apposita **sezione speciale** del Registro delle Imprese presso le Camere di Commercio, in cui le PMI innovative devono iscriversi. Tale iscrizione si aggiunge alla consueta ed obbligatoria iscrizione nella sezione ordinaria del medesimo Registro.

L'iscrizione nella sezione speciale viene posta quale condizione al fine di poter beneficiare delle agevolazioni previste.

L'iscrizione avviene a seguito di presentazione della domanda in forma telematica con firma digitale (tramite una pratica di Comunicazione Unica), contenente le informazioni di cui all'art.4, comma 3 dell'Investment Compact e la dichiarazione di autocertificazione di possesso dei requisiti richiesti.

Le informazioni iscritte nel Registro delle Imprese da parte delle PMI innovative (che divengono visibili all'interno della visura camerale delle società) devono essere aggiornate due volte l'anno, entro il 30 giugno ed entro il 31 dicembre. Anche nel caso in cui non dovessero esservi variazioni da comunicare, tale adempimento è comunque richiesto, a conferma che le informazioni già depositate siano aggiornate.

Inoltre, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio d'esercizio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, deve essere presentata al Registro delle Imprese una dichiarazione attestante il mantenimento dei requisiti per l'iscrizione nella sezione speciale.

La mancata presentazione dell'autocertificazione comporta la cancellazione d'ufficio dalla sezione speciale.





Registro delle PMI innovative

Il Ministero dello Sviluppo Economico, nella circolare del 29 agosto 2014, n.3672/C, riferita alle start-up innovative ma estendibile anche alle PMI innovative, ha chiarito che:

- ▶ il primo aggiornamento delle informazioni deve essere effettuato entro sei mesi dall'iscrizione della società nella sezione speciale del Registro delle Imprese;
- ▶ a partire dal secondo adempimento, le scadenze per l'aggiornamento delle informazioni al Registro delle Imprese sono fissate rispettivamente al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascun anno, con la precisazione che il secondo adempimento avrà scadenza al 30 giugno o al 31 dicembre immediatamente successivo alla scadenza dall'anno dell'iscrizione alla sezione speciale del Registro delle Imprese;
- ▶ la dichiarazione semestrale che scade nel semestre successivo al termine dell'esercizio sociale può essere effettuata unitamente all'attestazione del mantenimento dei requisiti.

PER APPROFONDIMENTI

Guida per gli adempimenti delle PMI innovative presso il Registro delle Imprese





Fondo di garanzia per le PMI

Il Fondo Centrale di Garanzia è un fondo pubblico che affianca le PMI facilitandone l'accesso al credito, attraverso la concessione di una **garanzia gratuita** sui prestiti concessi dalle banche.

Alle PMI innovative viene riconosciuto un accesso al Fondo secondo **i criteri e le modalità semplificati** già riconosciuti alle start-up innovative e con **priorità** nell'istruttoria e nella presentazione al Comitato di gestione del Fondo.

Il Fondo di garanzia per le piccole medie imprese può assicurare:

- ▶ fino all'80% dell'ammontare dell'esposizione per capitale ed interessi del soggetto richiedente nei confronti della PMI innovativa (garanzia diretta);
- ▶ fino all'80% dell'importo garantito da Confidi, o da altro Fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima dell'80% (garanzia indiretta).

Il Fondo non interviene direttamente nel rapporto tra banca e impresa, che sono i soggetti che contrattano le condizioni del prestito. L'impresa inoltra la domanda direttamente a una banca per candidarsi a ricevere il finanziamento e, contestualmente, richiede che sul finanziamento sia acquisita la garanzia diretta; sarà la banca ad occuparsi della domanda. Se l'impresa si rivolge a un Confidi, quest'ultimo garantisce l'operazione in prima istanza e richiede la controgaranzia al Fondo. Tutte le banche sono abilitate a presentare le domande, mentre, con riferimento ai Confidi, occorre rivolgersi ad un operatore accreditato.

L'importo massimo garantito per ogni impresa è di 2,5 milioni di euro da utilizzare eventualmente attraverso più operazioni non esistendo un limite massimo di operazioni effettuabili.

PER APPROFONDIMENTI

Guida all'accesso al Fondo Centrale di Garanzia per PMI per start-up innovative e incubatori certificati





Equity crowdfunding

L'equity crowdfunding, ossia la raccolta di capitale di rischio tramite portali *on line*, rappresenta una delle grandi novità introdotte dalla normativa.

Nell'ambito del vasto fenomeno del crowdfunding, cioè della raccolta di denaro (funding) a supporto di un progetto o iniziativa, effettuata tramite internet nei confronti di un pubblico numeroso (crowd), **si parla di equity crowdfunding quando l'investitore ottiene, come contropartita del finanziamento erogato, una partecipazione nel capitale (azioni o quote) della società proponente il progetto** e quindi la titolarità del complesso di diritti patrimoniali e amministrativi che derivano dalla partecipazione nell'impresa.

L'Italia è stato il **primo Paese** a dotarsi di una normativa specifica sull'equity crowdfunding, che attualmente è riservato alle start-up innovative, alle PMI innovative, agli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) che investono prevalentemente in start-up e PMI innovative e alle società di capitali che investono prevalentemente in start-up e PMI innovative.

Si tratta di un'offerta al pubblico di prodotti finanziari, la cui disciplina è contenuta in un apposito regolamento emanato dalla Commissione Nazionale per le società e la borsa - **Consob**, che è l'Autorità di regolamentazione e vigilanza del settore.

I portali *on line* attraverso i quali può essere effettuata la raccolta sono esclusivamente quelli i cui gestori sono iscritti in un apposito registro istituito presso Consob. Tramite questi portali gli investitori possono accedere a tutte le informazioni necessarie per valutare al meglio l'investimento, che beneficia, naturalmente, delle agevolazioni fiscali previste per chi investe in aziende innovative.

L'equity crowdfunding è in pieno sviluppo ed in costante crescita in tutto il mondo e viene sempre più utilizzato dalle aziende non soltanto per operazioni di finanza ma anche per amplificare la visibilità della propria attività e delle proprie iniziative e per la creazione di *community*.

PER APPROFONDIMENTI

Sezione del sito della Consob dedicata all'equity crowdfunding





Certificazione del bilancio

Requisito essenziale della PMI innovativa è aver conseguito la certificazione dell'ultimo bilancio e dell'eventuale bilancio consolidato, da parte di un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili. Il processo di revisione, che per le aziende di maggiori dimensioni è una prassi diffusa, rappresenta un momento di crescita per una PMI anche in termini di trasparenza e ritorno d'immagine nei confronti del sistema bancario, dei partner commerciali, dei soci di minoranza e dei potenziali partner finanziari o investitori.

La certificazione del bilancio è redatta sotto forma di relazione indirizzata all'Assemblea dei Soci firmata dal revisore responsabile ed articolata nelle seguenti parti:

- ▶ un paragrafo introduttivo che identifica il bilancio sottoposto dalla società a revisione contabile;
- ▶ un paragrafo che identifica i principi di revisione in base ai quali la revisione è stata effettuata;
- ▶ un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se questo è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e se rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio;
- ▶ eventuali richiami di informativa che il revisore sottopone all'attenzione dei destinatari del bilancio, senza che essi costituiscano rilievi;
- ▶ un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio.

Si evidenzia che il Ministero dello Sviluppo economico ha chiarito (cfr.: circolare del 3 novembre 2015, n.3683/C) che la certificazione del bilancio, per le PMI che intendono acquisire lo *status* di "innovative" e che altrimenti non sarebbero soggette a tale obbligo, può essere anche **successiva** all'approvazione del bilancio stesso. A regime, e cioè dal primo esercizio successivo alla iscrizione nella sezione speciale, la PMI innovativa è tenuta ad adempiere alla certificazione del bilancio **contemporaneamente** all'approvazione del medesimo.

PER APPROFONDIMENTI

Ministero dello Sviluppo Economico – Circolare 3683/C

Ministero dello Sviluppo Economico – Circolare 3682/C

Ministero dello Sviluppo Economico – Parere del 26 gennaio 2016, prot.19271





Agevolazioni fiscali per chi investe

È previsto un regime di agevolazioni fiscali per chi investe:

- ▶ le **persone fisiche** possono **detrarre ai fini Irpef** un importo pari al **19% della somma investita. L'investimento massimo detraibile**, non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di **500.000 euro**;
- ▶ le **persone giuridiche** possono **dedurre ai fini Ires** un importo pari al **20% della somma investita. L'investimento massimo deducibile**, in questo caso, non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di **1.800.000 euro**.


Gli incentivi valgono sia in caso di investimenti diretti, sia in caso di investimenti indiretti ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investano prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative.

Alle PMI innovative che operano sul mercato da più di sette anni dalla loro prima vendita commerciale, tali incentivi si applicano qualora siano in grado di presentare un piano di sviluppo di prodotti, servizi o processi nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell'arte nel settore interessato. Il piano di sviluppo è valutato e approvato da un organismo indipendente di valutazione espressione dell'associazionismo imprenditoriale, ovvero da un organismo pubblico.

PER APPROFONDIMENTI

Guida alle agevolazioni fiscali per chi investe in start-up e PMI innovative





Stock option e work for equity

STOCK OPTION

L'agevolazione prevista consiste nella **non imponibilità, ai fini fiscali e contributivi, del reddito di lavoro** derivante dall'assegnazione, da parte della PMI innovativa (o da società direttamente controllata dalla PMI innovativa) al **personale** (dipendente o assimilato), di strumenti finanziari o diritti similari, nonché di diritti di opzione per l'acquisto degli stessi.

I compensi agevolati sono quelli emessi a favore di **amministratori, dipendenti o collaboratori continuativi**.

Le PMI innovative potranno attribuire i seguenti compensi agevolati:


- ▶ **azioni e quote**, sia ordinarie che dotate di diritti economici e/o amministrativi particolari;
- ▶ **stock option**, che generalmente attribuiscono ai beneficiari il diritto a sottoscrivere, ad un prezzo determinato, azioni o quote di futura emissione della società emittente;
- ▶ **restricted stock e restricted stock unit**, che sono azioni o quote soggette a specifiche limitazioni per quanto attiene al loro trasferimento (o al diritto di percepire i relativi dividendi);
- ▶ **strumenti finanziari partecipativi**, le cui caratteristiche, termini e condizioni devono essere contenuti nello statuto o in un apposito regolamento.

I compensi in denaro o i piani di incentivazione che prevedano l'attribuzione di una somma di denaro, anche se determinata sulla base del valore delle azioni del soggetto abilitato emittente, non potranno beneficiare della suddetta agevolazione.

L'assegnazione di azioni o quote, di stock option, restricted stock e restricted stock unit può avvenire attraverso un aumento di capitale a titolo gratuito o a titolo oneroso.

L'impresa può anche acquistare azioni o quote proprie e successivamente assegnarle ai propri dipendenti, amministratori e collaboratori. L'acquisto di azioni o quote proprie può avvenire sia a titolo oneroso, **purché vengano utilizzate solamente le riserve disponibili** risultanti dall'ultimo bilancio approvato, che a titolo gratuito.





Stock option e work for equity

La cessione degli strumenti finanziari (azioni, quote, stock option, ...):

- ▶ **alla PMI innovativa, a società controllanti, a società controllate e a società collegate,** comporta la tassazione quale reddito di lavoro o assimilato del valore che gli strumenti finanziari e i diritti rilevanti avevano al momento dell'assegnazione o dell'esercizio del diritto; l'eventuale differenza tra il corrispettivo percepito e il suddetto valore costituirà *capital gain* tassato ai sensi dell'art.67 del Tuir;
- ▶ **a terzi** non comporta il venir meno dell'agevolazione, ma il corrispettivo percepito costituirà interamente *capital gain* soggetto a tassazione ai sensi dell'art.67 del Tuir.

La cessazione della possibilità di assegnare strumenti finanziari e diritti di opzione con il regime fiscale incentivato, per decorso dei termini o perdita dei requisiti, non comporta di per sé il venir meno della possibilità di applicare il regime fiscale di favore a quelli già assegnati.


WORK FOR EQUITY

Anche i compensi spettanti a **soggetti esterni**, collaboratori e consulenti, delle imprese innovative che, in assenza di un vincolo di subordinazione, prestano, a favore delle stesse, opere o servizi, usufruiscono di un regime agevolato.

L'art.27, comma 4, del Decreto Crescita 2.0 prevede che le azioni, le quote e gli strumenti finanziari partecipativi emessi a fronte dell'apporto di opere e servizi resi in favore di imprese innovative, ovvero di crediti maturati a seguito della prestazione di opere e servizi, ivi inclusi quelli professionali, resi nei confronti delle stesse, **non concorrono alla formazione del reddito complessivo del soggetto che effettua l'apporto**, né al momento dell'ultimazione dell'opera o del servizio né al momento della effettiva emissione di tali azioni, quote o strumenti finanziari.

Possono beneficiare della disposizione in oggetto i **consulenti, i professionisti e, in generale, i fornitori di opere e servizi** delle PMI innovative, diversi dai lavoratori dipendenti e dai collaboratori continuativi delle stesse.





Stock option e work for equity

Rientrano nel campo di applicazione dell'art.27, comma 4 del Decreto Crescita 2.0 anche le prestazioni professionali rese dagli amministratori della PMI innovativa, ovvero i relativi crediti, il cui reddito sia da qualificare come di lavoro autonomo. Sono escluse, invece, le prestazioni rese dai soggetti la cui remunerazione rientra tra i redditi di lavoro dipendente o assimilato.

Nell'ambito del work for equity, la PMI potrà attribuire:

- ▶ azioni;
- ▶ quote;
- ▶ strumenti finanziari partecipativi.

A differenza di quanto avviene nell'ambito dei piani di incentivazione dei dipendenti, **non sono invece agevolate le assegnazioni di diritti per l'acquisto o la sottoscrizione dei suddetti titoli o strumenti finanziari**, quali i diritti di opzione.

Lo statuto della PMI deve prevedere la possibilità di adottare politiche di work for equity e, specificatamente, la possibilità di emettere strumenti finanziari partecipativi a fronte dell'apporto di opere o servizi.

L'eventuale cessione degli strumenti finanziari alla PMI innovativa non comporta conseguenze sull'applicazione del regime fiscale agevolato. Rimane, comunque, ferma l'applicazione del regime di tassazione ordinario previsto dall'art.67 del Tuir per le plusvalenze costituenti redditi diversi di natura finanziaria.

PER APPROFONDIMENTI

Guida all'uso dei piani azionari e del work for equity
Modello commentato piano di incentivazione in equity





Piattaforma #ItalyFrontiers

La piattaforma #ItalyFrontiers è l'iniziativa, promossa dal Ministero dello Sviluppo Economico, da Unioncamere e dai Giovani Imprenditori di Confindustria, nata al fine di creare un database ufficiale delle start-up e PMI innovative italiane.

La piattaforma web, consultabile anche in inglese, coniuga infatti le informazioni ufficiali del Registro delle Imprese con quelle fornite volontariamente dall'impresa stessa. Ogni azienda avrà quindi una propria scheda in cui inserire un video di presentazione, descrivere le proprie competenze e altre notizie sul livello di sviluppo raggiunto.

Attraverso un motore di ricerca interno, le imprese interessate potranno essere individuate dagli utenti (altre imprese o investitori) a seconda delle proprie esigenze, e le ricerche potranno essere filtrate per settore di attività, area geografica, classe dimensionale e importo eventuale di finanziamento.

PER APPROFONDIMENTI

Guida a #ItalyFrontiers





Altre misure a supporto delle PMI*

TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE

In considerazione dell'importanza che rivestono nella vita di un'impresa gli asset intangibili, fra i quali rientrano quelli protetti da proprietà intellettuale come invenzioni, design e marchi, il Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale Lotta alla Contraffazione – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (DGLC-UIBM), a seguito della convenzione stipulata con Unioncamere, ha confermato le misure finanziate con il "Pacchetto Innovazione":

▶▶ **Marchi +2** ▶▶ **Disegni +3**

Marchi +2 è un programma di agevolazioni finalizzato a favorire la registrazione all'**estero**, tanto a livello comunitario che internazionale, di marchi da parte di PMI con sede legale e operativa in Italia.

Il programma prevede due misure agevolative:

- ▶▶ **Misura A** - Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi comunitari presso UAMI** (Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno) attraverso l'acquisto di servizi specialistici;
- ▶▶ **Misura B** - Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi internazionali presso OMPI (Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale) attraverso l'acquisto di servizi specialistici.

L'agevolazione consiste in un **contributo a fondo perduto** nella misura massima dell'80% delle spese ammissibili (il 90% se si vuole diffondere il marchio in Cina o negli Usa).

L'importo massimo complessivo dell'agevolazione è:

- ▶▶ pari a € 6.000 per domanda relativa ad un marchio depositato presso l'UAMI;
- ▶▶ pari a € 6.000 per la richiesta di agevolazione relativa ad un marchio depositato presso OMPI che designi un solo Paese;
- ▶▶ pari a € 7.000 per ciascuna richiesta di agevolazione relativa ad un marchio depositato presso OMPI che designi due o più Paesi.

Ciascuna impresa può presentare più richieste di agevolazione, sia per la Misura A sia per la Misura B, fino al raggiungimento del valore complessivo di € 20.000.

* non soltanto innovative.

** ora EUIPO - European Union Intellectual Property Office.





Altre misure a supporto delle PMI*

Disegni +3 è un programma che mira a supportare le PMI in progetti finalizzati alla valorizzazione di **disegni e modelli**, singoli o multipli, così come definiti dall'art.31 del dlgs 10 febbraio 2005, n.30 (Codice della proprietà industriale).

Il progetto deve riguardare la valorizzazione di un disegno/modello che, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, sia registrato e di cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia titolare o in possesso di un accordo di licenza con un soggetto, anche estero, che ne detiene la titolarità. Il disegno/modello può essere registrato presso qualsiasi ufficio nazionale o regionale di proprietà intellettuale/industriale. Il progetto deve essere **concluso entro 9 mesi** dalla notifica del provvedimento di concessione dell'agevolazione.

In relazione al suddetto progetto l'impresa può richiedere un'agevolazione per le spese sostenute per l'acquisto di servizi specialistici esterni ad esso funzionali, relativamente a 2 Fasi: la Fase 1 (produzione) e/o la Fase 2 (commercializzazione).

Le agevolazioni sono concesse nella forma di contributo in conto capitale in misura massima pari **all'80%** delle spese ammissibili e comunque nei limiti di **65mila euro** per la fase di produzione e **15mila euro** per quella della commercializzazione.

HORIZON 2020

È il Programma Quadro europeo per la Ricerca e l'Innovazione (2014 – 2020); unico programma che mette insieme tutte le attuali linee di finanziamento nel campo della ricerca e innovazione.

I tre obiettivi principali del programma sono:

- ▶ **Scienza eccellente**, volto a garantire il primato dell'Europa nel settore scientifico a livello mondiale;
- ▶ **Leadership industriale**, diretto a sostenere la ricerca e l'innovazione dell'industria europea, con una forte attenzione verso le tecnologie abilitanti e gli investimenti a favore delle piccole imprese;
- ▶ **Societal challenges**, con risorse destinate ad affrontare le grandi sfide globali nei settori della salute, del cambiamento demografico e del benessere; della sicurezza alimentare, agricoltura sostenibile, bio-economia; dell'energia sicura, pulita ed efficiente; dei trasporti intelligenti, "verdi" e integrati delle azioni climatiche ed efficienza delle risorse (incluse materie prime) per una società inclusiva, innovativa e sicura.

* non soltanto innovative.





Altre misure a supporto delle PMI*

In **Horizon 2020** la partecipazione delle **PMI** viene incoraggiata tra l'altro attraverso lo "SME Instrument", una misura specifica rivolta alle **PMI** con un meccanismo di supporto che scandisce in **3 fasi** il passaggio dal **concept** al **prodotto finito** da immettere sul mercato. Lo **Strumento PMI** è uno schema di finanziamento a sostegno di quelle aziende che sviluppano innovazione e che intendono accrescere la propria competitività sui mercati nazionali e internazionali. Il suo obiettivo primario è quello di sollecitare la partecipazione delle **PMI** al **Programma Quadro** e valorizzarne il potenziale innovativo, rendendo più snelli i meccanismi di finanziamento.

PATENT BOX

È un regime opzionale di tassazione agevolata per i redditi derivanti dall'utilizzazione diretta o dalla concessione in uso di alcune tipologie di beni immateriali, quali:

- ▶ opere dell'ingegno;
- ▶ brevetti industriali;
- ▶ marchi d'impresa, disegni e modelli;
- ▶ processi, formule e informazioni giuridicamente tutelabili (know how).

L'opzione per il regime di tassazione agevolata è consentita a condizione che i soggetti che esercitano l'opzione svolgano le attività di ricerca e sviluppo, relativa ai beni immateriali oggetto del beneficio fiscale, o direttamente e quindi in proprio, o indirettamente, mediante contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca o con qualsiasi altra tipologia di società diversa da quelle che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa.

L'opzione ha durata per **5 periodi d'imposta ed ha carattere irrevocabile**. Al termine del periodo di durata, l'opzione è **rinnovabile**.

* non soltanto innovative.



Altre misure a supporto delle PMI*

L'opzione, in particolare, consiste nell'**esclusione dal reddito** complessivo di una percentuale pari al:

- ▶▶ 30% per il periodo d'imposta 2015;
- ▶▶ 40% per il periodo d'imposta 2016;
- ▶▶ 50% a regime dal periodo d'imposta 2017;

dei redditi derivanti dalla concessione in uso o utilizzo diretto dei beni immateriali.

Il Patent Box può essere utilizzato non solo da chi detiene la proprietà dei beni immateriali ma anche da chi ha diritto allo sfruttamento economico degli stessi.

La norma prevede, inoltre, **una detassazione integrale delle plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni immateriali**, a condizione che almeno il 90% del corrispettivo derivante dalla cessione stessa sia reinvestito:

- ▶▶ prima della chiusura del secondo periodo d'imposta successivo a quello nel quale si è verificata la cessione;
- ▶▶ per attività di manutenzione o sviluppo di altri beni immateriali agevolabili.

PER APPROFONDIMENTI

Decreto «Patent box»



* non soltanto innovative.



Altre misure a supporto delle PMI*

CREDITO D'IMPOSTA PER SPESE IN RICERCA & SVILUPPO

Il Decreto Destinazione Italia ha introdotto un **credito d'imposta in favore delle imprese che, senza limiti di fatturato e indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato, effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo** (Credito R&S).

Le disposizioni normative prevedono che gli investimenti agevolabili siano quelli effettuati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Per le imprese con esercizio corrispondente all'anno solare, pertanto, sono agevolabili gli investimenti effettuati dal 2015 al 2019.

Sono ammissibili al credito d'imposta le seguenti attività di ricerca e sviluppo:

- ▶ **lavori sperimentali o teorici** (ricerca fondamentale) aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;
- ▶ **ricerca pianificata o indagini critiche** miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale ad esclusione dei prototipi;
- ▶ **acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale** allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi (elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale);

* non soltanto innovative.





Altre misure a supporto delle PMI*

- ▶ **realizzazione di prototipi** utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili;
- ▶ **produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi**, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

Il credito d'imposta è riconosciuto a tutte le imprese, fino ad un importo massimo annuale di 5 milioni di euro per ciascun beneficiario.

Il Credito R&S spetta per ciascun beneficiario, nella misura:

- ▶ **del 50%** della spesa incrementale relativa ai costi del personale altamente qualificato e dei costi per spese concernenti i contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, comprese le start-up innovative;
- ▶ **del 25%** della spesa incrementale relativa ai costi delle quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio e relativa ai costi per le competenze tecniche e privative industriali.

Il Credito R&S va determinato sulla spesa incrementale complessiva, data dalla differenza tra:

- ▶ l'ammontare dei costi per investimenti di ricerca e sviluppo sostenuti nel periodo d'imposta in relazione al quale si intende fruire dell'agevolazione;
- ▶ la media annuale dei medesimi costi sostenuti nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015 (o del minor periodo d'imposta decorrente dalla data di costituzione).

* non soltanto innovative.



FAQ

Come avviene l'iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese creata per le PMI innovative?

L'iscrizione avviene trasmettendo in via telematica alla Camera di Commercio territorialmente competente una autocertificazione che attesta il possesso dei requisiti.

Non è possibile la contemporanea iscrizione in entrambe le sezioni speciali. Per l'iscrizione nella sezione speciale delle PMI innovative, è necessaria la previa cancellazione dalla sezione speciale delle start-up innovative. È prevista, tuttavia, la possibilità, al ricorrere dei requisiti, di passare dalla sezione start-up alla sezione PMI innovative senza soluzione di continuità.

La PMI innovativa può essere una società iscritta nella sezione del Registro delle Imprese dedicata alle start-up innovative?

Che succede se la start-up innovativa perde uno dei requisiti ad essa richiesti ma rispetta i requisiti previsti per le PMI innovative?

Alla start-up innovativa che pur perdendo uno dei requisiti costitutivi, rispetta i requisiti per accedere alla sezione speciale delle PMI innovative, è consentito il mantenimento senza soluzione di continuità delle agevolazioni previste dalle norme.

L'impresa interessata esercita la richiesta di cancellazione dalla sezione speciale start-up innovative e richiede l'iscrizione nella sezione speciale PMI innovative, in continuità, tutelando i benefici compatibili. Nella richiesta dovranno essere inseriti i motivi che hanno comportato il passaggio da start-up a PMI innovativa.



Cosa comprendono le spese in Ricerca, Sviluppo & Innovazione utili per determinare uno dei requisiti opzionali per essere PMI innovativa?

In aggiunta a quanto previsto dai principi contabili sono considerate spese in ricerca, sviluppo e innovazione:

- ▶▶ le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del piano industriale;
- ▶▶ le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati come definiti dall'art. 25, comma 5, del Decreto Crescita 2.0;
- ▶▶ i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca, sviluppo e innovazione, inclusi soci ed amministratori;
- ▶▶ le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso.

Dal computo per le spese in ricerca, sviluppo e innovazione sono escluse le spese per l'acquisto e per la locazione di beni immobili. Le spese devono risultare dall'ultimo bilancio approvato e devono essere descritte in nota integrativa.

No. L'esonero riguarda solo l'imposta di bollo, non riguarda i diritti di segreteria per gli adempimenti relativi alle iscrizioni, né il diritto annuale camerale.

L'esonero della imposta di bollo per le PMI innovative riguarda, come nel caso delle start-up, anche i diritti di segreteria?





FAQ

Perché la certificazione del bilancio va fatta ogni anno?

Perché è un requisito necessario al mantenimento dello «status» di PMI innovativa. Si evidenzia infatti che «entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il rappresentante legale delle PMI innovative attesta il **mantenimento del possesso dei requisiti previsti**», tra cui appunto la certificazione dell'**ultimo** bilancio. Entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti, o dal mancato deposito della dichiarazione, le PMI innovative sono cancellate d'ufficio dalla sezione speciale del Registro delle Imprese.

Con riferimento al regime fiscale dell'emissione degli strumenti finanziari, si rileva che:

- ▶▶ per le **SpA**: l'opera o il servizio ricevuto non è deducibile dal reddito (Ires), in quanto l'emissione di strumenti finanziari che deriva dal conferimento non determina alcun incremento di patrimonio netto: ciò proprio in conseguenza del divieto della imputazione a capitale di opere e servizi (cfr.: Agenzia delle Entrate, circolare 16 marzo 2005, n.10/E);
- ▶▶ per le **Srl**: l'apporto di opere e servizi è, ai sensi dell'art.2464 del cod. civ., un conferimento c.d. «tipico», comportando l'iscrizione nell'attivo di una componente patrimoniale deducibile ai fini Ires per la conferitaria a fronte di un corrispondente aumento di capitale (cfr.: Agenzia delle entrate, risoluzione 16 marzo 2005, n.35/E).

Quale è, per la PMI innovativa, il regime fiscale da applicare nel caso di work for equity?

Il credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo è cumulabile con il regime opzionale "Patent Box"?

Sì, il credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo e la detassazione del reddito derivante dal regime Patent Box sono benefici cumulabili. Si evidenzia a questo proposito che il credito d'imposta è attribuito a fronte di investimenti in ricerca e sviluppo e riguarda quindi le spese sostenute mentre il Patent Box agevola il reddito prodotto dagli *intangible asset*, e indirettamente derivante da tali spese.



INFO

legalitax
STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO

LEGALITAX Studio Legale e Tributario

Legalitax è uno studio integrato di avvocati e commercialisti che fornisce alla propria clientela un'assistenza completa ma, al contempo, altamente specialistica in campo legale e fiscale.

L'integrazione di competenze economiche e giuridiche è una componente essenziale dello Studio ed un valore per i clienti. Serietà, dedizione e pragmatismo sono i tratti distintivi di Legalitax. I clienti, infatti, si affidano allo Studio sapendo di poter contare su risposte concrete e su un confronto sempre aperto e trasparente. Legalitax opera dalle 4 sedi di Roma, Padova, Milano e Verona in tutto il mondo grazie alla estesa rete di relazioni con studi esteri e network internazionali.

STARSUP

StarsUp è la prima piattaforma *on line* autorizzata dalla Consob per l'attività di equity crowdfunding (raccolta *on line* di capitale di rischio) da parte di imprese innovative.

Ciò rende StarsUp "pionieristica" in questo mercato, in termini assoluti, essendo la prima piattaforma espressamente autorizzata per questa attività sulla base di una normativa ad hoc da parte dell'organismo di vigilanza sul mercato mobiliare del primo Paese, l'Italia, ad aver regolato l'attività di equity crowdfunding.

La piattaforma StarsUp è gestita dalla StarsUp s.r.l., costituita a luglio 2013, con sede a Livorno e operatività su tutto il territorio nazionale.

StarsUp[®]
PROFESSIONAL CROWDFUNDING

La presente Guida è stata realizzata con il contributo di Flavio Notari, dottore commercialista e revisore legale (flavio.notari@legalitax.it) e del team di StarsUp (info@starsup.it).

Inoltre si ringraziano Teresa Corapi (tcorapi@bakertillyrevisa.it) per il contributo sul paragrafo "Certificazione del bilancio" e Alfredo Picano (a.picano@labor-roma.it) per il contributo sui paragrafi "Tutela della proprietà industriale" e "Horizon 2020".